

ORDINANZA N. 48 del 15/10/2025

**TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MANZONI DAL
20.10.2025 AL 30.10.2025 PER OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta dalla società "Eurobeton srl", con sede legale a Tradate (VA) in via C. Beccaria n. 6, in data 15/10/2025 al prot. 6908, intesa ad ottenere un provvedimento viabilistico di istituzione temporanea di senso unico alternato della circolazione veicolare, utile all'esecuzione della manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in tre tratti dell'area di circolazione denominata via Manzoni dal 20.10.2025 al 30.10.2025;

DATO ATTO che il suddetto lavoro è stato commissionato dall'Area Tecnica comunale, giusto affidamento con determinazione n. 333/2025;

CONSIDERATO che la via Manzoni risulta un'area di circolazione a doppio senso di marcia e che è interessata dalle suddette opere dal civico 2 al civico 5/A, nell'area fronte civico 31 e nell'area fronte civico 33;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta richiesta è finalizzata all'istituzione di idoneo cantiere stradale;

ACCERTATO che per ragioni di sicurezza, occorre istituire temporaneamente un senso unico alternato di circolazione veicolare con n. 2 movieri o con impianto temporaneo semaforico;

PRESO ATTO che lungo la via Manzoni sono esistenti stalli di sosta e che quest'ultimi non possono essere raggiunti a causa dei suddetti lavori, pertanto occorre istituire temporaneamente un divieto di sosta con rimozione forzata in tali stalli;

RAVVISATA la necessità di intervenire con il presente provvedimento, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose, nonché di consentire sull'area di circolazione interessata la regolare esecuzione delle suddette opere nel più breve tempo possibile;

VISTI gli artt. 2, 3, 5, 7, 21, 157, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento d'Esecuzione del CdS D.P.R. n. 495/1992;

ACCERTATA la propria competenza di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE, REGOLATO DA SEMAFORO DI CANTIERE E/O MOVIERI, IN VIA MANZONI DAL 20.10.2025 AL 30.10.2025, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI, DAL CIVICO 2 AL CIVICO 5/A (PER UN TRATTO STRADALE DI CIRCA 100 MT) E NELL'AREA FRONTE CIVICO 31 E FRONTE CIVICO 33 E CONTEMPORANEAMENTE LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA ESISTENTI LUNGO I SUDDETTI TRATTI STRADALI

L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà in ogni caso sempre garantire il transito dei mezzi di soccorso e di polizia se in servizio di emergenza e/o urgenti;

In caso di cattive condizioni meteorologiche il presente provvedimento avrà validità il primo giorno utile e comunque sino al termine dei lavori stessi.

Dovrà essere previsto almeno un moviere addetto alla sorveglianza nei tratti stradali ritenuti più soggetti a difficoltà viabilistiche o comunque ad ausilio del traffico residenziale.

Dovrà essere data adeguata e idonea informazione ai residenti almeno 48 ore prima (anche mediante volantinaggio porta/porta ove sarà prevista l'interdizione completa con istituzione del divieto di transito) della chiusura temporanea e per quanto possibile garantire gli accessi e/o le uscite pedonali / carrai.

Dovranno essere collocate le dovute deviazioni e segnalazioni di preavviso lungo tutte le arterie viabilistiche limitrofe.

La presente Ordinanza è resa nota all'utenza mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale di divieti, obblighi e pericolo ad alta visibilità e formato di: "lavori in corso" - "inizio e fine cantiere" - "pericolo doppio senso di circolazione" art. 31 DPR n. 495/1992 fig. II 387" e negli stalli di sosta fig. II 74 art. 120 con pannello Modello II 6/m art. 83 (zona rimozione coatta). Segnaletica predisposta dalla Ditta incaricata dei lavori e dovrà essere particolarmente curata l'eventuale occultamento dell'attuale segnaletica se necessario.

L'impresa resta unica responsabile dell'area interessata dall'intervento per eventuali danni che si dovessero cagionare a cose, persone o mezzi in transito, pertanto dovrà adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti, le cui conseguenze di qualsiasi natura, in sede civile e/o penale resterebbero a totale carico della stessa, curando in modo particolare la sorveglianza ed il pilotaggio dei mezzi durante lo svolgimento dei lavori.

Il cantiere ed il personale addetto ai lavori, dovrà rispettare la normativa come stabilito dall'art. 29 all'art. 43 del DPR 495/1992 Regolamento attuazione del C.d.S..

Terminata la giornata lavorativa, il responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in sicurezza della strada interessata dai lavori al fine di evitare pericoli a persone e/o cose.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale addetto ai servizi di Polizia Stradale, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Gazzada Schianno, 15/10/2025

Il Responsabile del Servizio

SIBILIO LUCA / InfoCamere S.C.p.A.
(Atto Sottoscritto Digitalmente)